



## **REQUISITI MINIMI IGIENICO SANITARI DELLE FARMACIE E DELLE PARAFARMACIE**

### **PRIMI INDIRIZZI OPERATIVI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA AI FINI IGIENICO - SANITARI**

#### **1. FINALITÀ E OBIETTIVI**

Le presenti indicazioni intendono fornire indirizzi operativi agli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL (medici e tecnici) incaricati di effettuare vigilanza igienico sanitaria sulle farmacie (L.R. n. 33/2009), nonché sulle parafarmacie e punti di vendita di farmaci in esercizi commerciali (DG Regione Lombardia n. 3271/2006), in coordinamento con il Servizio Farmaceutico, nell'ambito delle rispettive commissioni istituite ai sensi della normativa vigente. Gli obiettivi degli indirizzi operativi sono la definizione di:

- requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi a valenza igienico sanitaria;
- indicazioni uniformi nella conduzione dei sopralluoghi di vigilanza specifica.

#### **2. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Gli indirizzi operativi seguenti si applicano nel dettaglio della vigilanza sulle farmacie/parafarmacie in caso di nuove attività, nei casi di trasferimenti e di rilevanti modifiche strutturali o sostanziali (es. variazioni destinazioni d'uso locali, variazione numero di addetti), a seguito di segnalazioni specifiche e nel corso dell'attività ispettiva ordinaria biennale. Le presenti istruzioni sostituiscono ogni precedente riferimento emanato sulla materia specifica dalle strutture del DPM dell'ASL.

#### **3. RESPONSABILITA'**

La responsabilità della predisposizione, revisione e aggiornamento dei presenti indirizzi operativi è in capo al Direttore del DPM. La responsabilità dell'applicazione dei presenti indirizzi operativi è in capo ai responsabili delle U.O. di Igiene delle DGD e di tutti gli operatori incaricati delle verifiche.

#### **4. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI**

- Regolamento per il Servizio Farmaceutico, R.D. 1706/1938
- Regolamento Locale d'Igiene Tipo;
- Legge n. 1 del 04/01/90 – Disciplina dell'attività di estetista;
- Legge 46/90 e successive modifiche e integrazioni – Sicurezza impianti ;
- DGR 4 ottobre 2000, n. VIII/3271;
- Nota della Regione Lombardia del 20/06/06 prot. H1.2006.0029964 – Indicazioni tecnico operative in merito all'attività di foratura lobi orecchio;
- Legge 4 agosto 2006, n.248;
- Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 - Attività di estetista;
- Decreto 12 maggio 2011 , n. 110;
- Legge n.36/2012
- Sentenza sezione seconda TAR del Lazio del 20.5.2013 sul ricorso N. 8629/2012 R.G.
- DM Salute 9/3/2012 G.U. n. 95 del 23.4.2012
- DM Salute 8/11/2012 G.U. n. 290 del 13.12.2012

## 5. REQUISITI

### 5.1. Farmacie di nuova apertura o trasferimento di locali

Documenti da allegare all'istanza da inoltrare al Servizio Assistenza Farmaceutica per ottenere l'autorizzazione all'apertura/trasferimento farmacia:

- Planimetria dei locali datata e firmata in originale da tecnico abilitato e dal titolare/Direttore della farmacia, in scala 1:100, con indicati i rapporti aereo-illuminanti, le destinazioni d'uso dei singoli locali, le sezioni, le vie di fuga e l'accessibilità ai portatori di handicap;
- Dichiarazione a firma del titolare/direttore del numero di addetti contemporaneamente presenti durante l'attività lavorativa in farmacia;
- Dichiarazione a firma del tecnico abilitato che i locali della farmacia sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza elettrica (L. n. 46/90, DPR 447/91);
- Dichiarazione a firma del tecnico abilitato che i locali della farmacia sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza anti-infortunistica, di igiene dei luoghi di lavoro (D.L.vo n. 81 del 09/04/2008 G.U. n. 101 del 30/4/2008: Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e suoi decreti applicativi);
- Dichiarazione di agibilità o richiesta inoltrata al Comune;
- Dichiarazione a firma del tecnico abilitato di conformità dell'impianto di condizionamento (ove presente) agli artt. 3.4.47 e 3.4.48 del Regolamento Locale d'Igiene;
- Dichiarazione a firma del tecnico abilitato sul superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89 D.M. 236/89)
- Relazione di collaudo requisiti acustici;
- Certificato di prevenzione incendi o dichiarazione di non assoggettabilità;
- Dichiarazione di conformità alla L. n. 64/74 per le farmacie che ricadono nelle zone sismiche di cui all'elenco D.M. 5.3.1984

#### • **Locale vendita**

L'altezza netta media interna deve risultare non inferiore a m 2,70.

Le pareti e il pavimento devono essere rivestiti in materiale lavabile. L'aerazione deve avvenire in maniera naturale attraverso superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento. In caso di impossibilità tecnica, adeguatamente documentata, ad ottenere una idonea aerazione naturale, in alternativa può essere installato un impianto di aerazione conforme a quanto dettato dal R.L.I.. Il locale deve risultare protetto dall'umidità e dall'eventuale presenza di gas radon. In assenza di locali cantinati o sotterranei, tale requisito si ritiene soddisfatto con presenza di regolamentare vespaio aerato. Sono ammesse soluzioni tecniche alternative purché garantiscano il conseguimento del requisito. Il locale vendita deve essere accessibile ai portatori di handicap. E' vietato adibire al lavoro locali sotterranei o semisotterranei e comunque carenti di aria e luce diretta. Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali potrà essere consentito previa acquisizione della deroga all'uso da parte dello PSAL. Gli arredi presenti devono essere lavabili e non devono presentare spigoli vivi.

La temperatura dell'aria non deve superare i 25°C anche mediante l'utilizzo di apparecchi per il controllo della temperatura ambiente.

#### • **Magazzino**

L'altezza netta media interna deve risultare non inferiore a m 2,40.

Le pareti e il pavimento devono essere rivestiti in materiale lavabile.

L'aerazione deve avvenire in maniera naturale attraverso superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/30 della superficie del pavimento. In alternativa può essere installato un impianto di aerazione conforme a quanto dettato dal R.L.I..

Il locale deve risultare protetto dall'umidità e dall'eventuale presenza di gas radon. Qualora il locale sia ubicato al piano interrato o seminterrato, tale requisito si ritiene soddisfatto con presenza di regolamentare vespaio aerato e di intercapedine aerata per i muri contro terra. Sono ammesse soluzioni tecniche alternative purché garantiscano il conseguimento del requisito. Gli scaffali e gli arredi devono essere sollevati da terra per permettere una facile pulizia. La temperatura dell'aria non deve superare i 25°C anche mediante l'utilizzo di apparecchi per il controllo della temperatura ambiente.

#### • **Locale o angolo preparazione galenici non sterili**

L'altezza netta media interna deve risultare non inferiore a m 2,70.

Le pareti, il pavimento e il soffitto devono essere rivestiti in materiale lavabile. L'area destinata alla preparazione deve essere separata od anche può essere una area di lavoro non separata (isolata mediante una funzionale compartimentazione che ne impedisca l'attraversamento) o non separabile da altro locale della farmacia (DM Salute 18/11/2003 G.U. n. 11 del 15/1/2004: "Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali").

L'aerazione deve avvenire in maniera naturale attraverso superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento per locale separato con superficie di almeno mq 9. In alternativa può essere installato un impianto di aerazione conforme a quanto dettato dal R.L.I.. Deve essere presente un lavabo con rubinetteria a comando non manuale, erogatore di sapone, distributore di salviettine monouso.

Nel caso siano presenti impianti di combustione a fiamma libera è necessaria la presenza di cappa di aspirazione fumi e vapori, collegata a canna fumaria sfociante oltre il colmo del tetto e il locale deve essere provvisto di apertura pari ad almeno cm<sup>2</sup> 100 (norme UNI CIG 7129 e successive modifiche ed integrazioni).

Qualora si impieghino solventi (alcol, acetone, etere, trielina, ecc.) è richiesta cappa a filtri di carbone attivo. Per le farmacie che preparano compresse, capsule, tisane o bustine è obbligatorio un sistema di aspirazione per polveri (tab. 6 Farmacopea Ufficiale XII ed.).

#### • **Servizio igienico**

I servizi igienici devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di privacy e confort sia alle necessità di una facile e rapida pulizia. L'altezza netta media interna deve risultare non inferiore a m 2,40.

Ove siano presenti sino a tre lavoratori (addetti, soci e titolari) deve essere previsto almeno un servizio igienico con bagno ed antibagno dotato di lavabo e di dimensioni sufficienti ad essere utilizzato anche come spogliatoio.

Quando i lavoratori sono più di tre e fino a dieci contemporaneamente presenti è necessario prevedere due blocchi servizi igienici distinti con relativo antibagno dotato di lavabo.

I servizi igienici devono sempre essere dotati di antibagno qualora vi sia comunicazione con un locale ove vi è permanenza di persone. Il lavabo deve essere dotato di rubinetteria con comando non manuale, erogatore di sapone, distributore di salviettine monouso con relativo contenitore per i rifiuti.

Il pavimento e le pareti devono essere rivestiti in materiale lavabile fino ad una altezza di 180 cm. I bagni devono essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale. L'aerazione deve avvenire tramite una superficie finestrata apribile non inferiore a mq 0,5; in alternativa può essere installato un impianto di ventilazione forzata a comando automatico temporizzato che assicuri un ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in espulsione intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 1 ricambio per ogni utilizzazione dell'ambiente.

#### • **Spogliatoio**

Lo spogliatoio deve essere previsto quando vi sono dipendenti o soci che collaborano all'attività.

L'altezza netta media interna deve risultare non inferiore a m 2,40.

La superficie deve essere pari a mq 1 per ogni lavoratore contemporaneamente presente, con un minimo di 3 mq. Il pavimento e le pareti devono essere rivestiti in materiale lavabile. L'aerazione deve avvenire tramite una superficie finestrata apribile pari a 1/8 della superficie di pavimento con un minimo di almeno mq. 0,5; in alternativa può essere installato un impianto di ventilazione forzata a comando automatico temporizzato.

E' ammesso l'utilizzo dell'antibagno come spogliatoio, qualora la superficie sia di almeno 3 mq.

### **5.2. Farmacie già in esercizio** (Visionate in vigilanza senza alcuna modifica intercorsa)

I requisiti strutturali igienico-sanitari qualora conformi a quanto già autorizzato si intendono confermati ad eccezione di quanto relativo all'impianto elettrico che deve essere sempre adeguato e realizzato nel rispetto della Legge 46/90 e successive modifiche e integrazioni e corredato da dichiarazione di conformità.

Si segnala che la verifica del superamento delle barriere architettoniche è di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

### **5.3. Dispensario farmaceutico**

#### **• Locale vendita**

Il locale vendita deve avere un ingresso indipendente completamente separato da altre attività. Per quanto riguarda i requisiti si rimanda al punto relativo alle farmacie, escludendo la preparazione dei galenici e mantenendo la distinzione tra strutture nuove ed esistenti.

#### **• Servizio igienico**

Per quanto riguarda dotazione e requisiti si rimanda al punto relativo alle farmacie.

### **5.4. Parafarmacia e Punti vendita farmaci da banco presso gli esercizi commerciali (Corner)**

#### **• Locale vendita**

Il locale vendita deve avere dimensioni adeguate alla tipologia di attività svolta. Per quanto riguarda i requisiti si rimanda al punto relativo alle farmacie, mantenendo la distinzione tra strutture nuove ed esistenti.

Nel caso del Corner la vendita di prodotti deve avvenire in un unico apposito reparto, conforme ai requisiti di legge, separato dalla restante parte dell'esercizio commerciale tramite parete, vetrata o altro e inaccessibile nei periodi in cui il farmacista è assente.

La temperatura dell'aria non deve superare i 25°C anche mediante l'utilizzo di apparecchi per il controllo della temperatura ambiente.

#### **• Magazzino (se presente apposito locale)**

Per quanto riguarda i requisiti si rimanda al punto relativo alle farmacie mantenendo la distinzione tra strutture nuove ed esistenti.

Il locale deposito dei medicinali deve rispondere ai principi in materia di conservazione contenuti nelle linee guida in materia di Buona Pratica di Distribuzione dei Medicinali, essere inaccessibile da parte del personale non addetto e del pubblico, dotato di arredi e attrezzature per il deposito e la conservazione dei medicinali, con spazi separati per la conservazione dei medicinali scaduti o imperfetti con indicazione inequivocabile della loro non esitabilità.

La temperatura dell'aria non deve superare i 25°C anche mediante l'utilizzo di apparecchi per il controllo della temperatura ambiente.

### **5.5. Requisiti relativi ad altre attività svolte nelle farmacie/parafarmacie**

#### **Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo**

(D.M. Salute 16.12.2010 G.U. n. 57 del 10.03.2011)

- Non possono essere utilizzati per l'autoanalisi il locale laboratorio e/o la zona preparazione galenici.
- Deve essere individuato un locale o una idonea struttura allestita (box/cabina) opportunamente delimitata dotata di pareti perimetrali lavabili e disinfettabili, arredi lavabili, lavabo dotato di acqua corrente potabile, di rubinetteria a comando non manuale, collegamento a pubblica fognatura conforme alle norme vigenti.

- Adozione e formalizzazione di corrette procedure in regime di autocontrollo, che assicurino lo svolgimento delle operazioni secondo norme di buona prassi igienica quali uso di guanti e altro materiale impiegato del tipo monouso, impiego di idonei prodotti detergenti e disinfettanti, gestione dei rifiuti in conformità alle vigenti normative sintetizzate di seguito.

### **Gestione dei rifiuti speciali pericolosi prodotti a seguito dell'attività di autoanalisi**

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006, le funzioni inerenti il controllo su tutte le fasi di gestione dei rifiuti sono attribuite alla Provincia. In ogni caso è utile rammentare quanto segue. Sono da considerare rifiuti speciali pericolosi i rifiuti descritti al punto precedente, i taglienti e pungenti monouso contaminati da sangue (art. 1 e art. 2 del DPR 254/03).

I rifiuti speciali pericolosi devono essere raccolti in contenitori rigidi a perdere, resistenti alla puntura che, una volta riempiti e sigillati, vengono immessi in un secondo imballaggio rigido.

I contenitori dei rifiuti speciali devono essere collocati e stoccati nella struttura in modo che non costituiscano rischio o pericolo per gli operatori e per i clienti. Il tempo massimo di deposito presso la struttura è pari a 30 giorni dopo la chiusura del contenitore (art. 8 DPR 254/03) e comunque lo smaltimento deve avvenire almeno una volta all'anno.

I rifiuti speciali devono essere smaltiti tramite ditta autorizzata che li conferisce a impianti di incenerimento.

### **Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali**

(D.M. Salute 16.12.2010 G.U. n. 90 del 19.04.2011)

#### **Attività erogata da infermiere in farmacia**

D.M. 16.12.2010 (G.U. N. 90 del 19.04.2011) - D.M. 14.09.1994, n. 739 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

L'infermiere in farmacia può:

- provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- offrire supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;
- effettuare medicazioni e cicli iniettivi intramuscolo prescritti dai medici;
- svolgere attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi consulting, anche personalizzato;
- partecipare a iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.

L'infermiere può inoltre fornire, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, all'interno della farmacia, ulteriori prestazioni rientranti tra quelle effettuabili in autonomia secondo il profilo professionale.

#### **Attività erogata da fisioterapista in farmacia**

D.M. 16.12.2010 (G.U. N. 90 del 19.04.2011) - D.M. 14.09.1994, n. 741 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il fisioterapista può erogare all'interno della farmacia le seguenti prestazioni professionali:

- definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
- attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
- verifica della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

#### **Requisiti strutturali:**

I requisiti strutturali minimi previsti dalle vigenti disposizioni stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e per quelle fisioterapiche che:

- Il locale/vano di attesa abbia una superficie adeguata,

- il locale per l'effettuazione delle prestazioni professionali abbia una adeguata superficie, di norma non inferiore a mq 9, e sia dotato di lavabo con rubinetteria a comando non manuale riservato all'attività sanitaria;
- sia disponibile un servizio igienico dotato di antibagno con lavabo, se già non disimpegnato da altro vano;
- i pavimenti dei locali siano costituiti da materiale impermeabile e ben connesso, liscio e di facile pulizia e sanificazione, da effettuare quotidianamente; pari requisiti devono avere le pareti perimetrali del servizio igienico per un'altezza di m. 1,80;
- l'altezza di tutti i locali non sia inferiore a m. 2,70, eccetto i servizi igienici ove è consentita un'altezza utile interna non inferiore a m. 2.40; l'illuminazione deve essere adeguata e la ventilazione naturale (sup. finestrata apribile pari a 1/8 di quella pavimentata);
- gli ambienti devono essere convenientemente arredati e deve essere disponibile l'attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature necessarie per effettuazione dell'attività;
- il locale destinato all'attività specifica deve garantire la riservatezza degli accertamenti e la sicurezza dell'archivio che custodisce la documentazione sanitaria;

### **Foratura lobi orecchio**

**Definizione:** L'attività di foratura consiste nell'inserimento di un pre-orecchino (speciale orecchino ad estremità appuntita) nella regione del lobo auricolare.

**Modalità di effettuazione:** La foratura del lobo auricolare avviene tramite l'utilizzo di una apposita pinza che consente la rapida perforazione del lobo attraverso il pre-orecchino. Gli strumenti utilizzati per la foratura ed i pre-orecchini devono essere esclusivamente monouso e sterili; nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscono il mantenimento della sterilità dopo l'uso, le stesse devono essere accuratamente pulite e disinfettate dopo ogni applicazione.

**Requisiti strutturali:** L'attività di foratura del lobo dell'orecchio deve essere effettuata in uno spazio (locale o box) dotato di lavello, che deve essere facilmente sanificabile e mantenuto in buone condizioni di pulizia. Il locale/box può essere ad uso comune con altre attività non svolte contemporaneamente, con esclusione del locale laboratorio e/o la zona preparazione galenici.

**Requisiti organizzativi:** La foratura del lobo dell'orecchio nei minori è consentita solo, previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.

Gli strumenti utilizzati per la foratura ed i pre-orecchini devono essere esclusivamente monouso e sterili.

A richiesta delle autorità di controllo dovrà essere esibita la documentazione comprovante tale sterilità.

Nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscono il mantenimento della sterilità dopo l'uso, le stesse devono essere accuratamente pulite e disinfettate dopo ogni applicazione.

A richiesta delle autorità di controllo dovrà essere esibita la documentazione comprovante tale sterilità.

### **Rilevazione pressione arteriosa**

Deve essere individuato uno spazio idoneo a tutela della privacy del cliente

## **Casi particolari**

### **Attività di estetica:**

Fatte salve le valutazioni e le determinazioni di carattere generale di competenza del SAF, ivi comprese l'ammissibilità e compatibilità delle attività, le verifiche di competenza vertono ad accertare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali e/o delle strutture allestite (box/cabine) ai requisiti igienico-sanitari.

L'art.12 comma 4 bis della Legge n.36/2012 recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ha previsto che le disposizioni di cui al DL 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modifiche, nella Legge 40/2007 e s.m., si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza.

Anche quando l'attività estetica è svolta in esercizio congiunto con attività commerciali soggette a requisiti personali e professionali specifici (farmacista iscritto all'albo) ed a vincoli di distribuzione e programmazione territoriale quali sono le farmacie, anche l'attività di estetista continua a dover essere svolta nel rispetto degli specifici requisiti professionali e regolamentari vigenti.

In particolare l'apertura di un'attività estetica in farmacia è comunque subordinata alla:

1. presenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali,
2. idoneità delle attrezzature e suppellettili (preferibilmente monouso)
3. osservanza delle norme di sicurezza per l'uso di apparati elettromeccanici per uso estetico.

Il TAR del Lazio con sentenza del 20.5.2013 ha stabilito che una volta rispettate le condizioni prescritte per l'esercizio dell'attività di estetista – quali la separazione materiale dei locali ed il possesso dei richiesti requisiti igienico-sanitari – nulla osta alla facoltà per le farmacie di esercitare al loro interno attività di estetista per mezzo di personale qualificato ed in possesso dei prescritti requisiti. A tal fine deve essere creata una situazione in cui possa essere rispettata la privacy del cliente e non vi sia intralcio tra l'attività farmaceutica e quella estetica.

Alla luce di tali precisazioni si evidenziano le seguenti situazioni:

1. Se è prevista nel contesto della farmacia una cabina solo cosmetica, l'operatore addetto dovrà avere competenze di cosmetica per i trattamenti viso e corpo mentre se è stata prevista anche la possibilità di trattamenti estetici è necessario che l'estetista in questione sia in possesso di attestato/qualifica professionale riconosciuto dalla Regione Lombardia e garantisca la sua presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetica.
2. le strutture e le apparecchiature estetiche devono rispettare i requisiti previsti dalla Legge 1/90 e dal Decreto 110/11, che ha aggiornato l'elenco delle apparecchiature ad uso estetico, ai quali si dovrà fare riferimento per ogni apparecchiatura per cui sono state previste specifiche norme tecnico-dinamiche.
3. Per quanto riguarda le superfici che devono essere dedicate all'attività estetica in farmacia va precisato che sotto i 6 mq è possibile creare esclusivamente box o angoli cosmetici per il viso. Per le cosiddette cabine estetiche, invece, oltre alla apposita area di ricevimento/attesa, le cabine estetiche per il trattamento del viso dovranno avere ognuna una superficie non inferiore ai 6 mq, mentre per ogni cabina estetica per viso e corpo devono essere previsti non meno di 9 mq di superficie con accesso diretto a spogliatoio, doccia e servizio igienico per la clientela.
4. Le cabine estetiche in farmacia devono essere dotate di lavamani, avere pareti con superfici lavabili e con garanzia di isolamento acustico a tutela della privacy dei clienti. L'illuminazione della cabina estetica in farmacia può essere sia artificiale che mista (naturale + artificiale). L'areazione della cabina estetica deve essere garantita in modo naturale o artificiale, e cioè con ricambi d'aria proporzionati.

## **Requisiti minimi per cabina autorizzata a trattamenti eseguiti da estetista:**

### TRATTAMENTI VISO

- dimensioni minime 6 metri quadrati;
- poltrona;
- specchio con mensole porta materiale e biancheria;
- lavamani

### TRATTAMENTI VISO-CORPO

- dimensioni minime 9 metri quadrati;
- lettino;
- mobiletto porta biancheria e attrezzatura;
- lavamani;
- doccia, bagno e spogliatoio,
- termoregolato

Va ricordato, infine, che solo gli ambulatori medico-chirurgici devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie e non devono avere alcuna comunicazione interna con le stesse come previsto dall'art. 45, Regolamento per il Servizio Farmaceutico, R.D. 1706/1938.

Inoltre si evidenzia che deve essere sempre data comunicazione al Servizio Assistenza Farmaceutica della Asl relativamente ad ogni ampliamento/variazione destinazione d'uso dei locali della farmacia allegando la nuova planimetria completa delle modifiche da autorizzare.